



VALLE CAMONICA SERVIZI SRL

Via Mario Rigamonti, 65
25047 Darfo Boario Terme (BS)
Tel. 0364.542111 - Fax 0364.535230
info@vallecamicaservizi.it
cert@pec.vallecamicaservizi.it
www.vcsweb.it

Codice Fiscale e Partita IVA 02245000985
CCIAA BS 02245000985
REA BS 433969

Capitale Sociale € 33.808.984,00 i.v.

**Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Consorzio Servizi Valle Camonica
Iscritto al Registro Imprese di Brescia al n. 01254100173**

Valle Camonica Servizi Srl

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER IL SERVIZIO DI MESSA IN RISERVA R13 E TRASPORTO
DI RIFIUTI DERIVANTI DA SFALCI D'ERBA E RAMAGLIE CER 200201 PROVENIENTI
DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO I COMUNI SOCI DI VALLE CAMONICA
SERVIZI S.R.L.**

INDICE:

- Art. 1 - OGGETTO DELL' APPALTO
- Art. 2 - DURATA
- Art. 3 - IMPORTO DELL' APPALTO
- Art. 4 - CARATTERISTICHE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
- Art. 5 - TEMPI E MODALITA' DEL SERVIZIO
- Art. 6 - SICUREZZA
- Art. 7 - VARIAZIONI QUALITATIVE DELLA COMPOSIZIONE DEI RIFIUTI
- Art. 8 - MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
CONTRATTUALE D' APPALTO
- Art. 9 - OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO
- Art. 10 - ASSUNZIONE E TRATTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
- Art. 11 - CAUZIONE
- Art. 12 - RESPONSABILITA' E RISARCIMENTO DANNI
- Art. 13 - AUMENTI, DIMINUZIONI, VARIAZIONI DEL SERVIZIO
- Art. 14 - SUBAPPALTO. CESSIONE DEL CONTRATTO
- Art. 15 - PENALI
- Art. 16 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
- Art. 17 - ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO
- Art. 18 - NOVAZIONE SOGGETTIVA. RECESSO
- Art. 19 - ESECUZIONE IN DANNO
- Art. 20 - CONTROVERSIE
- Art. 21 - CLAUSOLE DI RISERVATEZZA
- Art. 22 - SPESE
- Art. 23 - TUTELA DEI DATI PERSONALI
- Art. 24 - CLAUSOLA FINALE

**VALLE CAMONICA SERVIZI SRL**

Via Mario Rigamonti, 65
25047 Darfo Boario Terme (BS)
Tel. 0364.542111 - Fax 0364.535230
info@vallecamonicaservizi.it
cert@pec.vallecamonicaservizi.it
www.vcsweb.it

Codice Fiscale e Partita IVA 02245000985
CCIAA BS 02245000985
REA BS 433969

Capitale Sociale € 33.808.984,00 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Consorzio Servizi Valle Camonica
Iscritto al Registro Imprese di Brescia al n. 01254100173

Il presente capitolato speciale d'appalto contiene le regole fondamentali, i principi generali, i requisiti e le condizioni applicabili per la partecipazione all'appalto ed i criteri per l'aggiudicazione della gara.

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Appalto ha per oggetto il servizio di messa in riserva R13 e successivo trasporto presso impianto di recupero indicato dalla stazione appaltante dei rifiuti urbani classificati con codice Codice CER 200201. I rifiuti raccolti dalla stazione appaltante presso i Centri di Raccolta e Comuni soci di Valle Camonica Servizi S.r.l. o ditte private verranno trasportati presso impianto di messa in riserva dell'Appaltatore.

La quantità stimata del rifiuto è la seguente:

DESCRIZIONE CODICE CER	QUANTITA' PRESUNTA IN TONNELLATE
COD. CER 20 02 01	10.500

Il presente Capitolato si intende riferito a tutte le provenienze indicate, senza che Valle Camonica Servizi S.r.l. assuma alcun impegno in merito alla ripartizione dei prelievi tra i vari Comuni serviti. I quantitativi espressi sono da ritenersi comunque indicativi, non vincolanti in alcun modo per Valle Camonica Servizi S.r.l. e potranno variare nel corso della durata dell'appalto in relazione alla effettiva raccolta presso i Comuni soci.

Nel caso in cui Valle Camonica Servizi S.r.l. attivi l'attività di raccolta presso nuovi Comuni il presente Appalto si intenderà esteso anche a questi nuovi punti di raccolta del rifiuto, comunque nel rispetto di quanto sopra indicato.

Art. 2. - DURATA

La durata del servizio è prevista dalla data di avvio del servizio disposto dalla Stazione appaltante e che verrà indicata nel contratto d'appalto, sino al termine del contratto per il servizio di smaltimento di rifiuti derivanti da sfalci d'erba e ramaglie CER 200201 provenienti dalla raccolta differenziata presso i Comuni soci di Valle Camonica Servizi Srl, lotto CIG 9110054E5F, termine previsto per il 1 Luglio 2024.

In ogni caso, la Committente, a fronte di gravi inadempienze contrattuali, potrà, con decisione motivata, risolvere il contratto in qualsiasi momento, previo preavviso di due mesi, a mezzo lettera raccomandata A/R., inviata all'Affidatario, senza il riconoscimento di compensi o indennizzi di sorta.

Art. 3. IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo presunto dell'appalto è stabilito in **euro 421.050,00** comprensivo di oneri inerenti la sicurezza pari a **euro 1.050,00** oltre IVA nei termini di legge.

I costi della manodopera sono stati stimati anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23 comma 16 del D.lgs. 50/2016 pari a euro **94.000,00** per la durata naturale del contratto di cui all'art. precedente.

**VALLE CAMONICA SERVIZI SRL**

Via Mario Rigamonti, 65
25047 Darfo Boario Terme (BS)
Tel. 0364.542111 - Fax 0364.535230
info@vallecamonicaservizi.it
cert@pec.vallecamonicaservizi.it
www.vcsweb.it

Codice Fiscale e Partita IVA 02245000985
CCIAA BS 02245000985
REA BS 433969

Capitale Sociale € 33.808.984,00 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Consorzio Servizi Valle Camonica
Iscritto al Registro Imprese di Brescia al n. 01254100173

L'appaltatore assumerà l'esecuzione delle prestazioni in oggetto, applicando il prezzo rassegnato in sede di offerta per le effettive quantità di materiale conferito, quantità che verranno portate a destino nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

Il prezzo offerto si intende invariabile e non suscettibile di revisione per tutta la durata dell'appalto. Le quantità di rifiuto indicate nel presente Capitolato e negli altri documenti di gara, rilevanti ai fini dell'individuazione della migliore offerta, assumono carattere meramente indicativo ai fini contrattuali.

I corrispettivi saranno valutati per ogni tonnellata effettiva di materiale conferito, indipendentemente dalle quantità caricate per ogni singolo viaggio e riscontrate dalla società autorizzata alla messa in riserva, previa verifica preventiva dei quantitativi su pesa.

All'importo contrattuale, derivante dall'applicazione dei prezzi offerti in sede di gara sarà aggiunta l'IVA nella misura di legge.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

L'aggiudicazione della presente procedura avverrà con il criterio del minor prezzo mediante ribasso sul prezzo unitario di messa in riserva R13 e trasporto presso impianto di recupero indicato dalla stazione appaltante espresso in euro/ton.

Il prezzo unitario del servizio **Pi** corrisponde al prezzo offerto, in euro/ton, dall'i-esimo concorrente per la messa in riserva R13 e trasporto di una tonnellata di rifiuto CER 200201. Tale prezzo costituirà l'importo contrattuale espresso in euro/ton offerto dal concorrente i-esimo, risultante dal ribasso applicato al prezzo a base di gara di **40,00 euro/ton**.

La stazione appaltante pagherà solo ed esclusivamente quanto conferito dalla medesima presso l'impianto di messa in riserva R13 dell'Appaltatore.

Gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, sono pari a **0,1 €/ton**.

Per le prescrizioni in tema di partecipazione alla gara di appalto e di requisiti per l'aggiudicazione della procedura concorsuale si fa rinvio al bando di gara e al disciplinare di gara, nonché ai relativi allegati.

Il soggetto aggiudicatario della procedura di gara è obbligato ad adempiere pienamente, senza alcuna eccezione, a tutte le obbligazioni su di esso gravanti in forza delle norme del presente capitolato e del relativo contratto di appalto. Su di esso gravano altresì tutte le obbligazioni derivanti dall'assunzione della fornitura in forza degli articoli 1339 e 1374 del codice civile.

Art. 4 – CARATTERISTICHE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

La Ditta aggiudicataria si impegna al ricevimento dei rifiuti sopra citati tutti i giorni dell'anno, con esclusione dei giorni festivi.

L'Aggiudicatario infatti, per non incorrere nell'applicazione delle penali previste all'articolo 15, dovrà sempre garantire il servizio, trovando in ogni caso una destinazione autorizzata.

Il programma del servizio, che l'Affidatario è tenuto a rispettare, sarà fissato dalla Committente. La Committente potrà modificare, in qualsiasi momento e senza che l'Affidatario abbia a pretendere alcun compenso aggiuntivo, l'organizzazione del servizio. La segnalazione di modifica di programma sarà effettuata entro le ore 17.00 del giorno precedente.

Le operazioni di caricamento e trasporto dei rifiuti oggetto del presente appalto dall'impianto dell'Appaltatore all'impianto di destino indicato dalla stazione appaltante saranno completamente a carico dell'Appaltatore

L'impianto indicato dalla stazione appaltante presso il quale l'Appaltatore dovrà conferire i rifiuti sarà quello di:

**VALLE CAMONICA SERVIZI SRL**

Via Mario Rigamonti, 65
25047 Darfo Boario Terme (BS)
Tel. 0364.542111 - Fax 0364.535230
info@vallecamonicaservizi.it
cert@pec.vallecamonicaservizi.it
www.vcsweb.it

Codice Fiscale e Partita IVA 02245000985
CCIAA BS 02245000985
REA BS 433969

Capitale Sociale € 33.808.984,00 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Consorzio Servizi Valle Camonica
Iscritto al Registro Imprese di Brescia al n. 01254100173

-Montello Spa sito presso Via Fabio Filzi, 5, 24060 Montello BG

I formulari di identificazione rifiuti verranno emessi dall'appaltatore in qualità di detentore del rifiuto mentre la stazione appaltante risulterà come primo intermediario.

L'Appaltatore si impegna a svolgere il servizio, oggetto del presente appalto, nell'osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Il servizio dovrà comprendere ogni adempimento relativo alla documentazione ambientale ai sensi della normativa vigente. L'Appaltatore sarà l'unico responsabile di tutte le operazioni e forniture necessarie alla corretta esecuzione del servizio, con assoluta manleva dell'Appaltante da qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'Appaltatore deve rispettare le seguenti prescrizioni tecniche:

- a) L'Impresa Appaltatrice dovrà produrre copia autentica delle autorizzazioni relative all'impianto indicato per la messa in riserva. L'Impresa Appaltatrice che utilizzi per lo la messa in riserva impianti non di sua proprietà dovrà corredare la documentazione con apposita dichiarazione, rilasciata dagli impianti per la messa in riserva indicati, che attesti la disponibilità di provvedere alla messa in riserva di tutte le quantità prodotte dalla Stazione Appaltante per tutta la durata del contratto. L'ottenimento e il mantenimento delle sopra indicate autorizzazioni, certificazioni, permessi e altro sono interamente a cura e spese dell'Appaltatore. La revoca o decadenza delle sopraccitate autorizzazioni per qualsivoglia ragione comporterà la risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore, risultando inadempiente alle obbligazioni contrattuali.

L'Appaltatore deve anche garantire:

- l'impiego di tecnologia conforme alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari per un corretto e sicuro svolgimento del servizio;
- l'impiego di personale adeguatamente formato;
- la messa in riserva dei rifiuti conferiti esclusivamente ad impianti in possesso delle autorizzazioni di legge;
- l'invio mensile delle fatture e unitamente alle fatture, la restituzione delle copie dei formulari di identificazione vidimati dall'impianto di destinazione, quale attestazione dell'avvenuto conferimento e della quantità dei rifiuti smaltiti;
- il conferimento è garantito in relazione alle esigenze della Società Valle Camonica Servizi S.r.l. come precisato dal successivo articolo;
- la messa in riserva di rifiuti sia di proprietà delle Amministrazioni pubbliche (in particolar modo Comuni) che di ditte private, per le quali l'appaltante effettua un servizio dedicato;
- il nominativo di un referente che si interfacerà con la Stazione Appaltante indicando i relativi indirizzi di posta elettronica (ordinaria/certificata) a cui inviare eventuali comunicazioni.

Al fine di garantire la piena efficienza e la funzionalità del servizio oggetto del presente appalto, **l'Appaltatore dovrà disporre prima della stipula del contratto del presente appalto e per tutta la durata del contratto stesso di uno o più impianti autorizzati per le attività di messa in riserva R13 (Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12, escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti), per le quantità e tipologia di rifiuto oggetto del presente appalto, situati in uno dei comuni soci oppure ubicati entro un raggio di 30 chilometri dalla Sede operativa di Valle Camonica Servizi, sita a Breno in via Rag. Evangelista Laini n. 48.**

**VALLE CAMONICA SERVIZI SRL**

Via Mario Rigamonti, 65
25047 Darfo Boario Terme (BS)
Tel. 0364.542111 - Fax 0364.535230
info@vallecamonicaservizi.it
cert@pec.vallecamonicaservizi.it
www.vcsweb.it

Codice Fiscale e Partita IVA 02245000985
CCIAA BS 02245000985
REA BS 433969

Capitale Sociale € 33.808.984,00 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Consorzio Servizi Valle Camonica
Iscritto al Registro Imprese di Brescia al n. 01254100173

Si precisa che tali impianti dovranno avere tutte le caratteristiche tecniche ed organizzative necessarie a garantire un tempestivo ed esatto adempimento degli obblighi contrattuali; laddove si verificasse che tali impianti sopra indicati non fossero stati istituiti nei tempi prescritti o non presentassero le caratteristiche necessarie a garantire l'efficiente e tempestivo espletamento del servizio, Valle Camonica Servizi avrà la facoltà di procedere unilateralmente alla risoluzione immediata del contratto.

Fermo restando il quantitativo massimo conferibile, si informa che in determinati periodi dell'anno, a causa del forte afflusso turistico, il quantitativo massimo giornaliero conferibile da parte della scrivente è pari a 40 ton, pertanto l'autorizzazione dell'impianto dovrà essere sufficiente a garantire tali richieste.

ART. 5 - TEMPI E MODALITA' DEL SERVIZIO

L'Appaltatore deve realizzare il servizio, tenuto conto delle esigenze della Società Valle Camonica Servizi S.r.l. e delle necessità di conferimento della stessa. L'appaltatore è pertanto tenuto ad una obbligazione di risultato, garantendo l'accesso all'impianto di destinazione finale del rifiuto 365 giorni all'anno (escluso la domenica e festivi) dalle h. 07,00 alle h. 17,00, accollandosi ogni responsabilità sotto tale profilo.

Art. 6 - SICUREZZA

L'Affidatario è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.lgs. n. 81/2008.

Ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dall'Art. 26 del già citato D.lgs. n. 81/08, l'Affidatario del servizio condividerà con la Committente prima dell'inizio del servizio il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) e le relative misure adottate per l'eliminazione delle interferenze derivanti dalle attività oggetto del Servizio. L'Affidatario ha l'obbligo di consegnare alla Committente, prima dell'inizio del servizio, tutta la documentazione prevista dal D.lgs. 81/08 e s.m.i..

Art. 7 - VARIAZIONI QUALITATIVE DELLA COMPOSIZIONE DEI RIFIUTI

Qualora durante il servizio, si riscontrassero variazioni qualitative tali da modificare la classificazione dei materiali conferiti, l'Affidatario si impegna a proporre alla Committente soluzioni idonee alla messa in riserva dei rifiuti interessati, alle nuove condizioni contrattuali che saranno valutate dalle Parti, che concorderanno un nuovo prezzo in analogia a quelli di contratto.

L'Affidatario dovrà garantire lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di cui sopra e non potrà sospendere il servizio di presa in carico impegnandosi a formulare la propria proposta tecnico-economica, entro 20 giorni dalla comunicazione di impedimento al servizio ordinario.

Art. 8 – MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE D'APPALTO.

Il fornitore provvederà, entro il 20° giorno lavorativo del mese successivo a quello delle prestazioni, ad emettere fattura di importo pari al corrispettivo dei servizi forniti come da appalto.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro sessanta giorni dalla data di emissione delle stesse, a mezzo bonifico bancario, sulla base delle coordinate bancarie rese note dal fornitore.

Il fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

**VALLE CAMONICA SERVIZI SRL**

Via Mario Rigamonti, 65
25047 Darfo Boario Terme (BS)
Tel. 0364.542111 - Fax 0364.535230
info@vallecamonicaservizi.it
cert@pec.vallecamonicaservizi.it
www.vcsweb.it

Codice Fiscale e Partita IVA 02245000985
CCIAA BS 02245000985
REA BS 433969

Capitale Sociale € 33.808.984,00 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Consorzio Servizi Valle Camonica
Iscritto al Registro Imprese di Brescia al n. 01254100173

Nel caso in cui la stazione appaltante rilevi errori o imprecisioni sulle fatturazioni, prima del pagamento delle stesse, il termine di pagamento (60 gg) si intenderà sospeso sino alle controdeduzioni che verranno fornite dal fornitore. Se tali errori o imprecisioni fossero rilevate dopo il pagamento delle fatture, Valle Camonica Servizi S.r.l. provvederà a contestare tale irregolarità al fornitore, che dovrà riscontrare il reclamo entro 20 giorni dalla contestazione, provvedendo, nel caso ravvedesse la fondatezza, ad accreditare la somma non dovuta entro 60 giorni solari dalla data della contestazione.

Art. 9 - OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO.

L'appaltatore deve osservare la normativa vigente in materia di previdenza, sicurezza, prevenzione ed assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e deve in ogni momento a semplice richiesta della stazione appaltante, dimostrare di avervi provveduto.

L'appaltatore è tenuto a norma dell'articolo 36 della legge 20.05.70 n. 300 a corrispondere ai propri dipendenti paghe orarie e conseguenti indennità di contingenza, assegni familiari ed indennità di lavoro straordinario o festivo, non inferiori a quelli dei contratti collettivi di lavoro del proprio settore vigenti nelle località e nel tempo in cui si esegue la fornitura.

In caso di inottemperanza a detti obblighi la stazione appaltante, venutane a conoscenza, comunica all'appaltatore ed agli organismi di controllo competenti l'inadempienza e procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti, alle successive scadenze.

Le somme così accantonate sono destinate a garanzia degli inadempimenti degli obblighi sopra indicati. Ciò non dà titolo a risarcimento di danni o pagamenti di interessi sulle somme trattenute. Il pagamento all'appaltatore delle somme accantonate ha luogo solo dopo che gli enti competenti hanno comunicato che le obbligazioni sono state interamente adempiute.

L'appaltatore, inoltre, si obbliga ad assicurare l'adempimento della fornitura nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Antecedentemente all'effettuazione di ciascun pagamento, la stazione appaltante verifica d'ufficio la regolarità contributiva dell'appaltatore mediante richiesta di emanazione di un DURC (documento unico di regolarità contributiva) e, sin tanto che non sia attestata la regolarità di tutte le posizioni, sospende i pagamenti di ogni corrispettivo, senza che ciò comporti gli effetti indicati agli articoli 1218 e seguenti del codice civile.

L'ufficio presso cui i partecipanti al procedimento di gara possono chiedere informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e delle condizioni di lavoro è la Direzione Provinciale del Lavoro.

Art. 10 - ASSUNZIONE E TRATTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE.

Il personale addetto al servizio sarà dipendente dall'impresa affidataria, con cui unicamente intercorrerà il rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge.

L'impresa è tenuta, nei confronti del personale dipendente, al rispetto del contratto collettivo di lavoro e della normativa previdenziale, assicurativa ed antinfortunistica, assumendone completa responsabilità nei confronti dei lavoratori dipendenti.

Sono a carico dell'impresa tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la gestione del personale nonché tutte quelle spese ed oneri attinenti l'assunzione, la formazione e l'amministrazione del personale necessario al servizio; la stazione appaltante è sollevata da qualsiasi obbligo o responsabilità per quanto riguarda le retribuzioni, i contributi assicurativi e previdenziali, l'assicurazione contro gli infortuni, i libretti sanitari e la responsabilità verso terzi.

L'appaltatore dovrà esibire ad ogni richiesta della stazione appaltante il libro unico, il libro di paga e il Registro infortuni previsto dalle vigenti norme.

**VALLE CAMONICA SERVIZI SRL**

Via Mario Rigamonti, 65
25047 Darfo Boario Terme (BS)
Tel. 0364.542111 - Fax 0364.535230
info@vallecamonicaservizi.it
cert@pec.vallecamonicaservizi.it
www.vcsweb.it

Codice Fiscale e Partita IVA 02245000985
CCIAA BS 02245000985
REA BS 433969

Capitale Sociale € 33.808.984,00 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Consorzio Servizi Valle Camonica
Iscritto al Registro Imprese di Brescia al n. 01254100173

L'impresa è tenuta a contrarre con Compagnie Assicuratrici di primaria importanza le polizze assicurative RCT ed RCO.

È esclusa qualsiasi responsabilità della stazione Appaltante per infortuni che dovessero derivare dalla esecuzione del servizio oggetto dell'appalto e per qualsiasi risarcimento venisse richiesto da terzi in conseguenza di infortuni verificatisi in corso di gestione.

Per nessuna ragione la ditta appaltatrice potrà sospendere i servizi.

Art. 11 - CAUZIONE.

Antecedentemente alla stipulazione del contratto e, nel caso in cui il contratto non sia stato ancora stipulato, comunque entro la data fissata per l'inizio del servizio, l'appaltatore è obbligato a prestare cauzione definitiva con le modalità indicate all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016. La cauzione è escussa totalmente in tutti i casi di risoluzione del contratto previsti dal presente capitolato.

Essa è altresì escussa totalmente nel caso di recesso.

In tutti i casi di escussione della cauzione dovuti a risoluzione del contratto o da recesso, la stazione appaltante è esentata dalla dimostrazione del danno subito. E' in ogni caso fatta salva la risarcibilità del danno maggiore. Grava sull'appaltatore l'obbligo di integrare la cauzione, entro 15 giorni dall'escussione, sino alla concorrenza dell'importo del massimale in tutti i casi in cui la stessa sia stata escussa anche solo parzialmente.

La polizza mediante la quale è prestata la cauzione deve avere come unico soggetto garantito la stazione appaltante e quale unico oggetto le forniture rese dall'appaltatore in forza del contratto cui il presente capitolato è riferito.

Art. 12 – RESPONSABILITA' E RISARCIMENTO DANNI.

L'Affidatario è unico responsabile della corretta messa in riserva dei rifiuti conferiti dalla Committente, ai sensi dell'art. 188, comma 3 lett. b) del D.lgs. 152/2006.

L'appaltatore assumerà a proprio carico ogni responsabilità, sia civile che penale, per eventuali danni arrecati a persone e/o beni di proprietà della stazione appaltante o di terzi, imputabili direttamente o indirettamente all'impresa, per eventi e comportamenti conseguenti all'esecuzione del servizio.

L'Amministrazione potrà trattenere dal corrispettivo dovuto il valore periziato per danni arrecati a beni propri o di terzi.

È escluso in via assoluta ogni compenso all'appaltatore per danni o perdite di materiale, attrezzi o opere provvisorie, siano essi determinati da causa di forza maggiore o qualunque altra causa, anche se dipendente da terzi.

Art. 13 – AUMENTI, DIMINUZIONI, VARIAZIONI DEL SERVIZIO.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aumentare o ridurre, in qualsiasi momento, il quantitativo dei conferimenti di sfalci d'erba e ramaglie oggetto dell'appalto con corrispondente riduzione od aumento dell'importo contrattuale, senza che da parte dell'impresa affidataria possano essere vantati diritti, penalità, spese accessorie o qualsiasi altro onere.

Art. 14 – SUBAPPALTO - CESSIONE DEL CONTRATTO.

Alla prestazione oggetto del presente Capitolato si applica la disciplina del subappalto contenuta nell'articolo 105 del D.lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'articolo 105 comma 2 del D.lgs. 50/2016, considerate le specifiche caratteristiche dell'appalto (in particolare il fatto che il conferimento del rifiuto c/o l'impianto dell'appaltatore è comunque a carico della stazione appaltante), le prestazioni o lavorazioni oggetto del presente

**VALLE CAMONICA SERVIZI SRL**

Via Mario Rigamonti, 65
25047 Darfo Boario Terme (BS)
Tel. 0364.542111 - Fax 0364.535230
info@vallecamonicaservizi.it
cert@pec.vallecamonicaservizi.it
www.vcsweb.it

Codice Fiscale e Partita IVA 02245000985
CCIAA BS 02245000985
REA BS 433969

Capitale Sociale € 33.808.984,00 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Consorzio Servizi Valle Camonica
Iscritto al Registro Imprese di Brescia al n. 01254100173

affidamento da eseguire direttamente a cura dell'appaltatore non possono essere inferiori all'80% dell'importo contrattuale.

La Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, come previsto dall'articolo 105 comma 13 del D.lgs. 50/2016.

L'appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite da parte del subappaltatore o del cottimista con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

Il subappaltatore con riferimento alla prestazione direttamente eseguita è tenuto a rilasciare dichiarazione attestante il buon fine del pagamento imputato alla prestazione, relativamente a ciascun stato di avanzamento lavori.

Resta vietata al fornitore, pena la risoluzione del contratto e l'incameramento dell'intera cauzione definitiva, la cessione totale o parziale del contratto.

Art. 15 –PENALI.

Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto, qualsiasi inadempimento contrattuale da parte del fornitore comporta l'applicazione di una penale.

Qualora l'Affidatario sospenda il servizio per cause ad esso imputabili, con l'esclusione quindi delle cause di forza maggiore previste dalla legge e/o di quelle che dovessero impedire, per sopravvenute disposizioni legislative, la messa in riserva dei materiali citati, verranno applicate, fatte salve le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia, le seguenti penali, previa diffida trasmessa all'Affidatario, in funzione dell'accertata gravità arrecata:

Mancato rispetto del ritiro dei rifiuti	Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo
---	---

In caso di mancato ritiro, anche parziale, per oltre tre giorni consecutivi del quantitativo previsto di materiali secondo il programma operativo, la Committente avrà facoltà di ricorrere ad altri prestatori di servizi analoghi senza che l'Affidatario abbia nulla a pretendere.

Gli inadempimenti contrattuali verranno contestati per iscritto da parte della stazione appaltante all'appaltatore che, ricevuta l'intimazione, ha l'obbligo di rimuovere immediatamente la causa dell'inadempimento ponendo in essere tutte le azioni eventualmente richieste in tal senso da parte della stazione appaltante, e ha la facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni in merito entro il termine di sette giorni dal ricevimento della contestazione.

Valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto in cui i comportamenti hanno avuto luogo, le controdeduzioni eventualmente presentate dall'appaltatore, le misure da questi intraprese per rimuovere la causa dell'inadempimento e l'eventuale avvenuta applicazione di penali nel corso del rapporto contrattuale, la stazione appaltante applica la penale.

L'importo della penale è versato dal fornitore alla stazione appaltante entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di conclusione del procedimento di cui al presente articolo.

Decorso tale termine, la stazione appaltante, a propria scelta, escute la cauzione definitiva o attiva il procedimento di riscossione coattiva relativo all'importo della penale, maggiorato degli interessi di mora. Sin tanto che perdura l'inadempimento relativo al pagamento della penale, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, la stazione appaltante non procede al pagamento del corrispettivo. Non è in ogni caso possibile dar corso al pagamento delle penali mediante compensazioni con i pagamenti relativi a prestazioni non ancora liquidate. Il mancato pagamento del corrispettivo non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.

**VALLE CAMONICA SERVIZI SRL**

Via Mario Rigamonti, 65
25047 Darfo Boario Terme (BS)
Tel. 0364.542111 - Fax 0364.535230
info@vallecamonicaservizi.it
cert@pec.vallecamonicaservizi.it
www.vcsweb.it

Codice Fiscale e Partita IVA 02245000985
CCIAA BS 02245000985
REA BS 433969

Capitale Sociale € 33.808.984,00 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Consorzio Servizi Valle Camonica
Iscritto al Registro Imprese di Brescia al n. 01254100173

In tutti i casi in cui l'appaltatore non rimuova tempestivamente la causa dell'inadempimento, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 18 del presente capitolato, la stazione appaltante dispone che l'esecuzione delle prestazioni cui l'inadempimento è riferito siano svolte da terzi, addebitando all'appaltatore i relativi costi sostenuti. Gli stessi sono addebitati con le modalità indicate al comma precedente.

Le penali possono applicarsi fino ad un importo massimo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

Le disposizioni del presente articolo si applicano pure nel caso in cui il comportamento inadempiente sia attribuito al subappaltatore, anche se l'appaltatore dimostri di non esserne stato a conoscenza.

La Stazione appaltante si riserva, in aggiunta alle penali di cui al presente articolo, la possibilità di addebitare ulteriori danni dalla stessa subiti a causa del comportamento del fornitore.

Art. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

La stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con automatico incameramento della cauzione e con riserva di risarcimento danni, nel caso di inosservanza reiterata o di particolare gravità delle disposizioni contenute nel presente capitolato. In particolare la stazione appaltante ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto nei casi previsti di seguito senza che l'impresa appaltatrice possa pretendere risarcimenti o indennizzi di alcun genere:

- reiterate gravi omissioni o inadempienze riscontrate nell'esecuzione delle singole prestazioni o più in generale nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, non eliminati a seguito di diffide formali – più di tre inadempienze contestate nell'arco di un mese ovvero più di 5 inadempienze contestate nell'arco di un trimestre;
- mancato rispetto degli obblighi contrattuali e di legge nei confronti del personale;
- interruzione o sospensione del servizio oggetto del presente capitolato, non dipendente da causa di forza maggiore per più di 3 gg. consecutivi o per 5 giorni nell'arco di 30 gg. naturali e consecutivi;
- violazione dell'obbligo del segreto d'ufficio da parte del personale dell'impresa su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti;
- avvio di procedura fallimentare nei confronti dell'impresa appaltatrice;
- sopravvenute cause di incapacità a contrattare con le pubbliche amministrazioni o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia.

In tutti questi casi la stazione appaltante ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa della ditta e, conseguentemente, di procedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento, all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la stazione appaltante ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

La stazione appaltante si riserva, inoltre, di risolvere il contratto per danni provocati anche da un solo incidente a cose e persone (operatori, utenti), durante o a causa dello svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato, qualora sia accertata la responsabilità della ditta per azioni proprie e/o del proprio personale, e/o nei casi di mancato o intempestivo intervento necessario per la salvaguardia delle persone e delle cose.

Non è consentita la cessione del contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

Art. 17 - ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO.

**VALLE CAMONICA SERVIZI SRL**

Via Mario Rigamonti, 65
25047 Darfo Boario Terme (BS)
Tel. 0364.542111 - Fax 0364.535230
info@vallecamonicaservizi.it
cert@pec.vallecamonicaservizi.it
www.vcsweb.it

Codice Fiscale e Partita IVA 02245000985
CCIAA BS 02245000985
REA BS 433969

Capitale Sociale € 33.808.984,00 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Consorzio Servizi Valle Camonica
Iscritto al Registro Imprese di Brescia al n. 01254100173

In tutti i casi in cui il fornitore sia inadempiente totalmente o parzialmente riguardo alle obbligazioni su di esso gravanti ai sensi del presente capitolato, sin tanto che permane l'inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, la stazione appaltante non procede al pagamento del corrispettivo. Il mancato pagamento delle rate non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.

Art. 18 - NOVAZIONE SOGGETTIVA. RECESSO.

Non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.

Ai sensi dell'articolo 21 sexies della legge 241/90, la stazione appaltante può recedere dal contratto:

- a) per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
- b) laddove il fornitore, pur dando corso all'esecuzione del servizio, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.

Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante e dalla parte che vi abbia interesse con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi antecedenti rispetto alla data in cui si vuol far valere il recesso, che coinciderà con il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui si è esercitato il recesso.

In caso di recesso, il fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni rese secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere. Allo stesso non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile. Il recesso di cui al comma secondo del presente articolo determina l'escussione integrale della cauzione definitiva.

Valle Camonica Servizi S.r.l. si riserva la facoltà di variare l'elenco di cui all'allegato 1 in base a fatti sopraggiunti ovvero a scelte proprie produttive.

Art. 19 - ESECUZIONE IN DANNO.

In caso di omissioni o inadempienze riscontrate nel servizio rispetto ai modi e/o ai tempi previsti contrattualmente, è facoltà della stazione appaltante di far eseguire la fornitura ad altra ditta in danno della ditta appaltante. L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione e delle forniture o dei servizi affidati e degli importi relativi.

All'impresa inadempiente verranno addebitate le spese sostenute in più dalla Stazione Appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficientemente capiente, da eventuali crediti dell'impresa, senza pregiudizio dei diritti della stazione appaltante sui beni dell'impresa.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 20 – CONTROVERSIE.

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del contratto cui il presente capitolato è riferito, sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia.

Art. 21 - CLAUSOLE DI RISERVATEZZA.

Durante il periodo di durata del contratto, ciascuna parte si impegna a non divulgare informazioni relative al contratto stesso, salvo i dati, le informazioni e le notizie che per loro natura devono

**VALLE CAMONICA SERVIZI SRL**

Via Mario Rigamonti, 65
25047 Darfo Boario Terme (BS)
Tel. 0364.542111 - Fax 0364.535230
info@vallecamonicaservizi.it
cert@pec.vallecamonicaservizi.it
www.vcsweb.it

Codice Fiscale e Partita IVA 02245000985
CCIAA BS 02245000985
REA BS 433969

Capitale Sociale € 33.808.984,00 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Consorzio Servizi Valle Camonica
Iscritto al Registro Imprese di Brescia al n. 01254100173

essere divulgati o comunicati a terzi al fine di eseguire o perfezionare gli adempimenti connessi alla fornitura oggetto del contratto.

Art. 22 – SPESE.

Le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al contratto, bolli, diritti, registrazione ed ogni onere afferente, sono a carico dell'appaltatore.

Si intendono altresì a carico del fornitore gli oneri per tutti i mezzi d'opera, i materiali e altro onere necessario per la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Le prestazioni di cui al presente capitolato rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui al DPR. 26 ottobre 1972 n. 663 e successive modifiche.

Art. 23 - TUTELA DEI DATI PERSONALI.

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (GDPR) il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento dell'appalto di cui trattasi.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Sig. Giuseppe Cocco.

Il soggetto titolare del trattamento è la società Valle Camonica Servizi S.r.l., con sede in Darfo Boario Terme, via M. Rigamonti, n. 65.

Con l'invio dell'offerta, i concorrenti dichiarano:

- a) di essere informati del fatto che i dati personali verranno trattati presso Valle Camonica Servizi S.r.l. mediante l'utilizzo di procedure, anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità oggetto della presente procedura di gara, anche nel caso di eventuale comunicazione a terzi nell'ipotesi di richiesta di accesso agli atti di detta procedura e/o di controllo;
- b) di essere informati del fatto che il conferimento di detti dati è indispensabile ai fini dell'espletamento della procedura di cui all'oggetto.

Art. 24 - CLAUSOLA FINALE.

Le disposizioni contenute nel presente capo sono integrative, in termini meramente operativi, degli obblighi gravanti sul fornitore in forza delle ulteriori disposizioni di cui al presente capitolato.

Per quanto non previsto nel presente capitolato, si fa riferimento alle disposizioni vigenti.